

**CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DI PLICHI TRA LA SEDE DI BRESCIA E LA SEDE STACCATA DI BRENO, RITIRO E CONSEGNE DEI CERTIFICATI DI ORIGINE ED EVENTUALI ALTRE SPEDIZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE - PERIODO: 1/7/2021 - 30/6/2023 - IMPORTO DI SPESA MASSIMO € 14.805,00 (IVA ESCLUSA).**

**CIG: ZDE3228096**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - CF 80013870177 e P.I. 00859790172, nella persona di Massimo Ziletti, nato a Brescia il C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

e

la società NRG SRL, in persona dell'amministratore unico sig. Pedrali Luca, C.F. PDRLCU68L31B157Z, nato a Brescia il 31 luglio 1968, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della società NRG SRL, con sede a Villa Carcina (BS), Via Scaluggia, 119 -

C.F. 02912930985 e P.IVA 02912930985 , di seguito indicata per brevità come "Impresa", quale amministratore unico della stessa.

PREMESSO

- che, con determinazione n. --/AMM del ----2021 è stato affidato il servizio di cui trattasi alla società NRG SRL, in esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art.1 - Oggetto** - Il presente atto ha per oggetto la fornitura del servizio di consegna e ritiro di plichi tra la sede di Brescia e la sede staccata di Breno, ritiro e consegna dei certificati di origine ed eventuali altre spedizioni sul territorio nazionale, nel periodo 1/7/2021 - 30/6/2023.

**Art.2 - Norme regolatrici del servizio** - Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente contratto e dei suoi allegati;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni del presente contratto

sopra richiamati.

**Art.3 - Descrizione del servizio** - L'impresa si impegna a consegnare e ritirare la corrispondenza tra la sede di Brescia e la sede staccata di Breno dalle ore 11,00 alle ore 12,00 o dalle ore 14,00 alle ore 15,00, dal lunedì al giovedì, salvo variazioni concordate con l'ufficio Provveditorato, con consegna entro le 24 ore lavorative. La impresa ritira la corrispondenza in busta sigillata accompagnata da ricevuta con codice a barre.

**Art.4 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.**  
Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

**Art.5 - Prezzi** - L'impresa assume l'obbligo di mantenere per tutti gli ordini effettuati fino al 30.6.2023 le seguenti condizioni, riferite a spedizioni su tutto il territorio nazionale:

- € 7,50 per plico/collo da 0 a 5 Kg per il servizio CCIAA Brescia-CCIAA Breno e viceversa;
- € 9,50 per plico/collo oltre i 5 kg e fino a 20 Kg per il servizio CCIAA Brescia / CCIAA Breno e viceversa;
- € 6,50 per plico/collo da 0 a 20 Kg per il

servizio per altre località della provincia di Brescia;

- € 7,50 per plico/collo da 0 a 20 Kg per il servizio per località nazionali extra provincia di Bs - isole escluse;

- Supplemento Isole e Calabria euro 4,50;

- Contrassegno 2% del valore da incassare minimo euro 8,00;

- Giacenze : euro 10,00 apertura dossier - euro 5,00/q.le con franchigia relativa di 5gg;

- Supplementi aree remote : Campione d'Italia euro 80,00/q.le

- Livigno euro 50,00/q.le

-Isole Minori e zone franche euro 30,00/q.le;

- Assicurazione CMR inclusa;

- Consegna indicativa nel giorno lavorativo successivo;

- Possibilità di preventivi per servizi nazionali garantiti nella mattina successiva entro le ore 9/10,30/12.

- Supplemento carburante incluso in tariffa.

I prezzi sono al netto dell'IVA.

**Art.6 - Fatturazione e pagamenti** - La Camera, effettuato con esito positivo il collaudo di cui al successivo art.7, provvederà al pagamento della

fattura emessa mensilmente dall'impresa relativa alle spedizioni effettuate, alle tariffe esposte al precedente art.5. Il pagamento delle fatture è subordinato alla stipula del presente atto.

La fattura dovrà recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà al fornitore l'Imponibile e verserà all'Erario l'IVA. Nella fattura emessa dal fornitore dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 (trenta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla impresa (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG - CIG: ZDE3228096).

**Art.7 - Collaudo** - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo

delegato, alla presentazione delle fatture, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

**Art.8 - Penali** - Nel caso di carenza del personale previsto, di inadempienza dei servizi richiesti, di mancato rispetto dei termini contrattuali (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate), di insufficienza del servizio, è facoltà della Camera applicare a carico della impresa penali pecuniarie in misura non superiore al 10 % dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di inadempienza legata a ritardo nella erogazione delle prestazioni, le penali sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

**Art.9 -Responsabilità** - L'impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente atto.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la impresa anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

**Art. 10 - Obblighi di riservatezza** - L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le in-

formazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CCIAA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CCIAA. La impresa potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò



fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa medesima a gare e appalti. L'impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

**Art. 11 - Dati Personali** - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;
- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: [franco.pozzoli@lom.camcom.it](mailto:franco.pozzoli@lom.camcom.it);
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per

gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

- Diritti dell'interessato: in ogni momento, la impresa potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

**Art. 12 - Imposte e registrazione** - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula, dietro versamento della quota spettante all'impresa. In caso di mancato rimborso da parte dell'impresa, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e del-

la Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvaltersene.

**Art. 13 - Domicilio delle parti** - Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e la impresa eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

**Art. 14 -Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)**

- L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

**Art. 15 - Codice di comportamento** - L'impresa, con la presentazione dell'offerta, ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impre-

sa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

**Art. 16 -Controversie** - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del foro di Brescia.

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA  
IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
  
(dr Massimo Ziletti)

NRG SRL  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Luca Pedrali)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approva specificamente:

art. 16 - Controversie  
NRG SRL  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Luca Pedrali)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)